



# REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI NON ISTITUZIONALI E DEI GRUPPI DI LAVORO





## SOMMARIO

### REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI NON ISTITUZIONALI E DEI GRUPPI DI LAVORO

1. Le Commissioni non istituzionali ed i Gruppi di Lavoro **pag 2**
2. La durata **pag 2**
3. La composizione delle Commissioni non istituzionali **pag 2**
4. La designazione del Comitato Direttivo **pag 3**
5. La designazione del Consigliere Delegato e del Coordinatore Scientifico **pag 3**
6. I compiti del Referente e del Co-Referente della Commissione o Gruppo **pag 3**
7. I compiti del Segretario della Commissione o Gruppo **pag 4**
8. I Compiti del Consigliere Delegato **pag 4**
9. Compiti del Coordinatore Scientifico **pag 5**
10. Le funzioni delle Commissioni non istituzionali **pag 5**



**Articolo 1**  
**LE COMMISSIONI**  
**NON ISTITUZIONALI**  
**ED I GRUPPI DI**  
**LAVORO**

- ▶ **1.** Le Commissioni non istituzionali (di seguito: Commissioni) sono aggregazioni di Iscritti; esse si sostanziano in Commissioni di studio, di portata trasversale e multidisciplinare, istituite dal Consiglio dell'Ordine, su propria iniziativa ovvero su istanza di più Colleghi, in coerenza con il programma di mandato del Consiglio medesimo, finalizzate all'autoformazione, alla formazione ed all'informazione.

I Gruppi di Lavoro (di seguito: Gruppi) sono aggregazioni di Iscritti; essi si sostanziano in Commissioni di studio, dedicate all'aggiornamento ed all'approfondimento monotematico, relativo a materie di interesse professionale, generale e collettivo.

Essi sono istituiti dal Consiglio dell'Ordine, su propria iniziativa ovvero su iniziativa di più Colleghi, in coerenza con il programma di mandato del Consiglio medesimo, e sono finalizzati all'autoformazione, alla formazione ed all'informazione.

- ▶ **2.** I Gruppi sono altresì chiamati all'analisi e studio della nuova normativa nelle materie di propria spettanza, anche al fine di predisporre linee guida e carte di lavoro a supporto dell'attività dei Colleghi e di proporre, al Consiglio dell'Ordine, l'organizzazione di relativi eventi formativi e informativi.

**Articolo 2**  
**LA DURATA**

- ▶ **1.** Le Commissioni ed i Gruppi rimangono in carica sino al termine del mandato del Consiglio che ne ha disposto la nomina, fatti salvi i casi in cui esauriscano, in via anticipata, il proprio programma di lavoro.



### Articolo 3

## LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI NON ISTITUZIONALI E DEI GRUPPI DI LAVORO

- ▶ **1.** Le Commissioni ed i Gruppi sono costituiti da un Comitato Direttivo – designato d’ufficio dal Consiglio dell’Ordine – e dagli Aderenti – che vi prendono parte su propria istanza.

L’ammissione alle Commissioni ed ai Gruppi è riservata agli Iscritti ad Ordini Professionali, a Docenti Universitari ed a Rappresentanti di Enti ed Istituzioni sul territorio che ne facciano relativa istanza alla Segreteria dell’Ordine (cfr. allegato format), impegnandosi ad una assidua partecipazione.

Salvo diverso riscontro a cura della Segreteria, da disporsi nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, si intende tacitamente accolta la domanda di ammissione dell’Aderente.

- ▶ **2.** Il Consiglio dell’Ordine nomina – salvo diverse motivate esigenze, da valutarsi singolarmente - all’interno di ogni Commissione o Gruppo, un Comitato Direttivo, composto da un Referente, un Co-Referente ed un Segretario, con funzioni di coordinamento all’interno della Commissione o Gruppo nonché di colleganza con il Consiglio dell’Ordine attraverso la figura del Consigliere Delegato.

Nel disporre d’ufficio tale designazione, il Consiglio dell’Ordine, con criterio meritocratico, valuta, per ogni Iscritto, le competenze professionali specifiche, l’attività istituzionale già svolta a supporto del Consiglio medesimo e della Categoria nonché l’anzianità di appartenenza alla Commissione/Gruppo.

- ▶ **3.** Il Consiglio dell’Ordine nomina altresì, d’ufficio, per ogni Commissione o Gruppo, un Consigliere l’uopo delegato, con funzioni di trait d’union e di relazione tra l’attività del Consiglio medesimo e quella a cura della Commissione/Gruppo.

### Articolo 4

## LA DESIGNAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

- ▶ **1.** La designazione del Comitato Direttivo è disposta d’ufficio dal Consiglio dell’Ordine secondo quanto previsto all’art. 3 del presente regolamento.
- ▶ **2.** La nomina dei Componenti il Comitato Direttivo viene comunicata agli interessati a cura del Presidente dell’Ordine.
- ▶ **3.** La decadenza dei Componenti il Comitato Direttivo è constatata, salvo straordinarietà, a seguito di tre assenze consecutive alle riunioni fissate nel calendario ed interviene in via automatica.



## Articolo 5

### LA DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DEL COORDINATORE SCIENTIFICO

- ▶ **1.** Il Consigliere Delegato è nominato d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, tenuto debitamente conto delle specifiche competenze professionali.
- ▶ **2.** La nomina del Consigliere Delegato viene comunicata agli interessati a cura del Presidente dell'Ordine.
- ▶ **3.** Il Coordinatore Scientifico di tutti i Gruppi è il Consigliere dell'Ordine espressione dell'Ateneo.

## Articolo 6

### I COMPITI DEL REFERENTE E DEL CO-REFERENTE DELLA COMMISSIONE O GRUPPO

Il Referente e il Co-Referente sono responsabili dei lavori della Commissione o Gruppo e pertanto:

- a. formulano, di concerto con il Consigliere Delegato, un piano generale dei lavori che deve tenere conto delle priorità stabilite dalle direttive del Consiglio dell'Ordine, ai fini di ottenerne preventiva autorizzazione, in armonia con il programma di mandato e gli orientamenti del Consiglio medesimo;
- b. individuano i Relatori per la trattazione degli specifici argomenti e formulano il calendario delle riunioni;
- c. si occupano della convocazione della Commissione o Gruppo;
- d. presiedono le riunioni e moderano la discussione;
- e. predispongono, unitamente al Segretario della Commissione, il verbale delle riunioni;
- f. propongono al Consigliere Delegato l'acquisizione di pareri di esperti o l'effettuazione di particolari studi e ricerche;
- g. curano la redazione dell'elaborato finale dei lavori della Commissione o Gruppo, almeno annuale;
- h. predispongono mensilmente un report sulle criticità emerse nell'ambito della materia trattata, da segnalare al Consiglio dell'Ordine tramite il Consigliere Delegato;
- i. organizzano, su appuntamento, incontri di "sportello", di confronto ed approfondimento, a beneficio degli Iscritti, presso la Sede dell'Ordine.

## Articolo 7

### I COMPITI DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE O GRUPPO

Sono compiti del Segretario:

- ▶ **1.** la redazione e la sottoscrizione del verbale delle riunioni che, firmato dal Referente e dal Co-Referente, deve essere tempestivamente trasmesso al Consigliere Delegato per la



## Articolo 8 I COMPITI DEL CONSIGLIERE DELEGATO

rendicontazione in Consiglio nella prima seduta utile;

- ▶ **2.** la raccolta delle firme sui fogli di presenza che, a sua cura, debbono essere consegnati al termine delle riunioni in Segreteria;
  - ▶ **3.** l'assolvimento dei compiti a lui assegnati dal Referente o Co-Referente o dalla Commissione o Gruppo;
  - ▶ **4.** in caso di impedimento del Segretario designato, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal Componente più giovane per età anagrafica.
- 
- ▶ **1.** Il Consigliere Delegato, nominato dal Consiglio dell'Ordine, tenuto debitamente conto delle singole competenze professionali, riferisce al Consiglio medesimo circa l'attività – anche programmatica – a cura della Commissione o del Gruppo che gli è assegnato, attraverso relazione scritta da predisporre in occasione di ogni seduta consiliare.
  - ▶ **2.** Nella fattispecie il Consigliere Delegato:
    - a.** opera in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio dell'Ordine;
    - b.** propone al Consiglio dell'Ordine, sentito il parere della Commissione o del Gruppo, il calendario degli eventi formativi per le materie di propria competenza, con calendarizzazione trimestrale, ovvero propone, all'occorrenza, l'organizzazione di eventi straordinari;
    - c.** indirizza i lavori della Commissione o Gruppo, in collaborazione con il Referente della Commissione o Gruppo;
    - d.** applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;
    - e.** propone al Consiglio le deliberazioni che si rendessero necessarie circa la composizione e l'attività delle Commissioni e Gruppi;
    - f.** illustra l'elaborato ed il parere finale della Commissione o Gruppo, al Consiglio, il quale dopo, averlo approvato, può autorizzarne la divulgazione.



#### Articolo 9

### COMPITI DEL COORDINATORE SCIENTIFICO

Il Coordinatore Scientifico, direttamente o tramite proprio Delegato, visiona i contenuti dell'attività di produzione scientifica dei Gruppi e suggerisce linee di indirizzo ed organizzazione.

#### Articolo 10

### LE FUNZIONI DELLE COMMISSIONI NON ISTITUZIONALI

Le Commissioni fungono da polo di aggregazione delle problematiche oggetto dell'attività, con funzioni sia propositive che consultive.

Esse:

- a. interagiscono con i Gruppi di Lavoro di riferimento;
- b. organizzano convegni di studio con cadenzialità almeno annuale;
- c. predispongono elaborati con cadenzialità almeno annuale.

#### Articolo 11

### LE FUNZIONI DEI GRUPPI DI LAVORO

I Gruppi fungono da riferimento tecnico e scientifico nella materia di propria competenza.

Essi:

- a. si sostanziano in aggregazione degli Aderenti, cultori della materia;
- b. organizzano convegni di studio con cadenzialità almeno annuale, nella materia di propria spettanza;
- c. predispongono elaborati con cadenzialità almeno annuale, nella materia di propria spettanza.

#### Articolo 12

### PROPRIETÀ ED UTILIZZAZIONE DI PARERI, ELABORATI, PUBBLICAZIONI A CURA DELLE COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO

Tutti i pareri od opere, comunque denominati, sono, ad ogni fine, proprietà dell'Ordine al quale spetta, in via esclusiva, ogni decisione circa le relative modalità di pubblicizzazione e diffusione, nel solo interesse della Categoria.



**Articolo - 13**  
**AUTORIZZAZIONE AL**  
**TRATTAMENTO DEI**  
**DATI PERSONALI**

I Componenti delle Commissioni o Gruppi autorizzano, con la presentazione dell'istanza di ammissione, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

*Il presente regolamento di funzionamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino nella seduta dell' 8 aprile 2013.*